




SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2017 ANNO II N. 4.

La criminologia di Germán Silva García e la vittimizzazione



2017 ANNO II NUMERO 4

di Marco A. Quiroz Vitale pp. 153 -165 articolo rivisto

La criminologia di Germán Silva García e la vittimizzazione | di Marco A. Quiroz Vitale pp. 153 -165 ar



LA CRIMINOLOGIA DI GERMÁN SILVA GARCÍA E LA VITTIMIZZAZIONE

di Marco A. Quiroz Vitale

Abstract

According to the author it is necessary to place the process of victimization in the field that Germán Silva called "divergence". The analysis sociology of crime seems useful because it is possible to delineate a continuum, scientifically identifiable and measurable, between situations in which the victimization is intertwined with conditions of poverty or economic marginality, and other characterized by gross violations of human rights in which human dignity is endangered (such as slavery or forced labour).

Key words: Sociology of Law, Empirical research, Criminology-

Riassunto

Secondo l'Autore è necessario collocare il processo di vittimizzazione nel campo che Germán Silva ha chiamato "divergenza". L'analisi sociologia del delitto può dimostrarsi utile poiché è possibile delineare un *continuum*, scientificamente identificabile e *misurabile*, tra situazioni in cui la vittimizzazione è intrecciata a condizioni di povertà o marginalità economica, ed altre violazioni in cui è messa in pericolo la dignità umana (come la riduzione in schiavitù o il lavoro forzato).

Parole chiave: Sociologia del dritto, Ricerca empirica, Crimonologia

Autore: Professore aggregato di *Sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale*, Corso di laurea in Educatore Professionale e di *Sociologia del diritto*, Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici Università degli studi di Milano.

1 Per una teoria sociologia del delitto.

Il saggio *Criminología. Teoría sociológica del delito* di Germán Silva García (2011), presto disponibile al pubblico italiano in traduzione, offre un quadro teorico, o più precisamente una teoria sociologica del delitto, grazie al concetto di "divergenza".

La lettura delle opere di Silva García costituisce una preziosa occasione per affrontare, con rinnovato interesse, problematiche, che, malgrado gli accesi dibattiti che hanno originato, continuano a presentarsi aperte a sempre rinnovati contributi e, soprattutto, disponibili ad incarnare prospettive culturali anche molto diverse tra loro. Di cosa si occupa essenzialmente la criminologia? Il crimine e la devianza, il criminale e il deviante o piuttosto il potere, che definisce criminali o devianti certi comportamenti? E come “ritagliare” nella molteplicità cangiante del reale il comportamento criminale e/o il soggetto criminale? L’interesse di molti sociologia italiani (Tomeo 1981) per la devianza è strettamente legato all’intreccio inestricabile di fatti e valori che in tale fenomeno si manifesta. Crimine e devianza si presentano, infatti, come fenomeni ibridi a un tempo fattuali e valutativi ed in quanto tali generati, almeno parzialmente, da coloro che detengono “il potere di definizione dei comportamenti sociali”. Il concetto di ‘crimine’ e quello di ‘devianza’ pongono l’accento su dimensioni diverse della fenomenologia sociale, ma entrambi mostravano un tratto comune e cioè che il substrato fattuale del comportamento venga conformato da un “giudizio di valore” intorno ad esso. I due elementi, da questo punto di vista, sarebbero inestricabilmente congiunti: la descrizione fattuale del comportamento sarebbe vettore del giudizio di valore ed attraverso una forma di causalità circolare, il giudizio di valore a sua volta troverebbe conferma attraverso la stigmatizzazione del deviante o del criminale. La differenza tra i due concetti, non di poco momento consisterebbe essenzialmente in ciò che mentre quello di crimine si presenta, attraverso la mediazione della cultura giuridica, direttamente derivato dai valori espressi dal sistema penale; invece il concetto di devianza troverebbe la sua conformazione nei valori sociali, i quali si sovrappongono solo in parte a quelli espressi dalla cultura giuridica. Non esiste, quindi, né un comportamento criminale, né un comportamento deviante “in sé” ma solo in quanto proibito. Le conseguenze di questa relativizzazione, non solo metodologica ma anche operativa, del concetto di ‘devianza’, non meno di quello di ‘crimine’, conducono a non poche difficoltà se si cerca di utilizzare tale concetto nella ricerca empirica.

Il concetto di ‘deviante’, in particolare secondo questa linea di pensiero, trova il proprio contenuto nelle prassi sociali e nel consenso generale (o *communis opinio*) intorno alle stesse che si fonda su una concerie di elementi (comportamenti tradizionali, usi, costumi e pregiudizi inveterati) derivati dalla cultura di una data società. Seguendo questo approccio non stupisce che mentre tutti i comportamenti criminali di una data società possono essere considerarsi devianti, non sia vero il contrario: cioè non tutti i comportamenti devianti sono necessariamente anche criminali. Ciò sembra dovuto alla diversità dei sistemi valoriali e normativi che sorreggono i due processi di criminalizzazione e stigmatizzazione: da un lato le norme sociali generate da un potere diffuso tanto più forte quanto stretti sono i legami sociali ed efficaci i meccanismi di interiorizzazione dei valori comuni; dall’altro le norme giuridiche, pubbliche, generate dal potere sovrano e sorrette dall’uso della forza, la cui necessità, al contrario, aumenta quando i legami comunitari e le solidarietà primarie si affievoliscono; i due sistemi normativi, pur tendenzialmente coestensivi, possono entrare in contraddizione nella regolazione della stessa situazione fattuale, dando luogo alla necessità di far applicazione di una logica paraconsistente nell’affrontare simili sfasature, scoprendo i paradossi che costellano l’agire sociale.

Con ciò non si vuole escludere l’utilità del concetto di devianza nella ricerca empirica potendosi studiare la comparsa e la scomparsa del fenomeno, la sua dimensione quantitativa, la sua collocazione sociale o geografica purché sia mantenuta una neutralità rispetto ai valori veicolati dal processo di stigmatizzazione.

Al concetto di devianza, tuttavia, Silva García contrappone il complesso concetto di divergenza.

Esso si compone di almeno due linee di azione sociale che hanno origine in un punto di partenza comune in una relazione sociale di interazione, o in una interazione sociale; le azioni sociali sono separate e diverse l’una rispetto all’un’altra, così che si genera “un campo di separazione tra loro” che esprime una situazione di “conflitto” e di “contraddizione”. Infine, ciascuna delle linee di azione sarà avversata o accettata dal sistema penale in relazione all’andamento del conflitto. A differenza del più diffuso concetto di “devianza” lo spazio sociale delimitato dalle linee di azione divergenti, ma qualitativamente omologhe, disocculta il conflitto che si connota per l’esistenza di interessi, credenze, abitudini che deviano le linee di azione in direzioni opposte. Analiticamente si possono quindi individuare alcuni elementi della divergenza come fenomeno sociale:

- 1) Uno scenario che denota il campo d'interazione sociale;
- 2) Un fascio di linee di azione che sono differenti tra di loro, pur possedendo qualità omologhe;
- 3) Una separazione che crea un campo o un'area tra le linee di azione;
- 4) Un conflitto sociale, dal quale può derivare un danno o una lesione ad un bene o ad un interesse degli attori sociali;
- 5) Nel campo sociale si può manifestare convergenza di linee d'azione degli attori sociali oppure al contrario si può manifestare la diversità quale l'oggetto della divergenza;
- 7) E' possibile sia un intervento del sistema penale che disapprovi una delle linee, sia una risposta incerta o ambigua; la presenza di politiche di sostegno delle vittime rafforzerà la risposta sociale contro i soggetti criminalizzati, mentre l'assenza di vittime riconosciute come tali (i reati senza vittima) renderà la risposta penale più incerta.

La criminalizzazione di un attore sociale determina, però, in ogni caso, le condizioni per lo studio della divergenza che si realizza e ciò è indipendente dal presupposto di fatto che l'imputato abbia o meno posto in essere un'azione o una omissione per la quale il sistema penale preveda una disapprovazione così come è indipendente dall'esito dell'accertamento penale cioè la innocenza o la colpevolezza.

A quanti possano ritenere che il concetto di divergenza non si discosti in modo radicale da quello di devianza, si può obiettare che la differenza tra i due concetti si misura considerando il loro opposto. Se la devianza si contrappone alla normalità, la divergenza si contrappone alla convergenza.

Dal punto di vista proposto da Germán Silva García, la "normalità" è parte della divergenza, è una linea di azione possibile omologa a quella censurata e relativisticamente ciò che oggi è censurato domani può divenire normale e vice versa. La convergenza è altro: si definisce come la condizione che permette alle azioni di orientarsi verso la stessa direzione; ciò può essere, certo, espressione di una comunanza di valori, di interessi, di credenze o attitudini; ma più spesso sarà una scelta strategica dettata da dipendenza, opportunismo, negoziazione, necessità di evitare il pericolo della reazione penale. Comunque sia determinata la convergenza riduce il campo di separazione tra linee di azione, per effetto della eliminazione dell'avversario, come conseguenza della sua assimilazione o subordinazione.

In questo quadro, l'attenzione per persone danneggiate dai reati (la "vittimologia"), trova una collocazione interna alla teoria sociologia del delitto perché lo studio degli individui definiti come "vittime" non può prescindere da quello di coloro che vengono etichettati come "criminali", in quanto entrambe le parti sono inseparabilmente coinvolte nelle stesse situazioni di interazione.

Non credo sia casuale il fatto che il termine vittima dei reati abbia avuto prima successo in campo criminologico e socio-giuridico e, successivamente, sia stato sempre più un spesso utilizzato nei testi legislativi come termine rigorosamente tecnico-giuridico, tuttavia ancor oggi in un contesto di tipo "indennitario" o "risarcitorio". Occorre notare, al riguardo, come negli ultimi lustri, sia stata operata dal legislatore una sempre più ampia configurazione di titolari di diritti di accesso a prestazioni assistenziali; soggetti collegati con la disciplina penale ma, in un certo senso, sempre collaterali, deuteragonisti. Tali titolari di diritto d'accesso sono significativamente qualificati, dalle norme, come vittime: vittime dell'usura e di richieste estorsive, vittime di incidenti delle Forze Armate e vittime della strada, vittime del dovere o di azioni terroristiche e vittime dei fallimenti immobiliari.

Il panorama giuridico si è andato negli ultimi due lustri arricchendosi di prospettive e significati nuovi grazie all'elaborazione di norme a livello Europeo di grande momento: la Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato, che ha avuto una incompleta attuazione in Italia (Mastroianni 2008) sino all'emanazione del recentissima Legge n.122 del 6 luglio 2016; la Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e la direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; ma, soprattutto, mi pare di fondamentale rilievo la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la

decisione quadro 2001/220/GAI, cioè un testo che allarga lo spettro dei diritti dall'ambito strettamente risarcitorio a quello del conflitto processuale e sociale.

Tuttavia, anche questi documenti aventi valore normativo hanno aggiunto nuove definizioni di "vittima", scolpite per diverse finalità; mentre la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 ed altre si riferiscono "qualsiasi altra persona lesa dal reato" lasciando poi agli stati la selezione dei reati presupposto, per la direttiva 2011/36/UE sono da considerare 'vittima' non solo la «persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», ma anche il «familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

A fronte di questo affastellarsi di definizioni e normative si rende necessario ricondurre la definizione di vittima di reato ad un quadro teorico più generale: un teoria del delitto.

Secondo Germán Silva García la divergenza può dar luogo a due ordini di riflessioni. Da un lato, in termini oggettivi, permette l'analisi delle situazioni, del processo di interazione sociale e dei ruoli ricoperti, comprendente i fatti posti in essere dagli attori, i loro significati e le interazioni con tutti i loro presupposti (interessi, credenze e valori in contrasto) e prodotti (conflitti), assieme al contesto che li circonda (condizioni storiche e sociali). Dall'altro, in termini soggettivi, la divergenza favorisce l'esame degli attributi sociali (come status o ideologia) che corrispondono ai soggetti coinvolti nel procedimento interattivo, ossia le caratteristiche degli individui e dei gruppi divergenti. L'interazione sociale, riguarda tanto coloro che, in virtù del processo di criminalizzazione, sono etichettati come criminali, quanto coloro cui si riconosce, in virtù dello stesso processo, la qualità di vittime o di persone offese. Mentre siamo più inclini a considerare che l'appellativo di "criminale" non è una qualità intrinseca attribuibile ad un "fatto", in sé considerato, ma una "qualifica" prodotta da un atto di decisione politica, compiuto mediante il processo di criminalizzazione; al contrario la condizione di vittima sembra in qualche modo "oggettivamente" legata ad danno prodotto, ad una violenza subita, invece la teoria sociologia del delitti mostra come il processo in interazione che crea vittime e criminali è lo stesso. Nella prospettiva qui riferita il rapporto tra divergenza e criminalizzazione rende possibile cogliere, in prima istanza, che esiste necessariamente tra i soggetti coinvolti una serie di atti comunicazione: il processo di criminalizzazione implica una relazione comunicativa in cui il messaggio principale è certamente l'attribuzione di responsabilità e dello status di criminale ma non l'unico; infatti, in molti casi, l'altro soggetto della relazione divergente riceverà la qualificazione di vittima, o parte lesa, essendo etichettato il suo comportamento come legale o lecito. Anche la vittimizzazione farà dunque parte del medesimo processo di comunicazione. Una volta insorto il conflitto, lo status degli attori dell'interazione divergente si trasforma, per effetto di una decisione politica espressa in termini giuridici, e per conseguenza almeno uno dei soggetti sociali riceverà come risultato del processo di criminalizzazione l'etichetta di criminale, l'altro di vittima. Eccezionalmente, entrambi gli attori di una situazione di divergenza possono ricevere l'etichetta di criminali (come in un incidente stradale con lesioni reciproche, quando si ritiene che sussista un concorso di colpa da parte di entrambi i conducenti), o all'opposto le parti, sono entrambe etichettate anche come vittime, se non viene attribuita a nessuno dei due responsabilità penale. Delitti "senza vittima" (come quando si truffa una banca o una grande società commerciale, lo Stato o un soggetto imprenditoriale coperto da assicurazione) per Germán Silva García sono quelli in cui il processo comunicativo tende ad attenuare o evitare la reazione sociale. In questi casi la natura indiretta delle relazioni sociali rende difficile l'identificazione delle vittime (gli azionisti, i lavoratori, i clienti o la collettività) e fa pensare che l'azione criminale non abbia colpito nessuno, anche se la lesione di questi interessi diffusi, spesso pregiudica tutti.

Partendo da questa prospettiva, è possibile ipotizzare che nell'ambito di un campo di divergenza sociale i processi di criminalizzazione e vittimizzazione si attivino nei confronti di soggetti che sono socialmente vulnerabili. Come non ricordare il numero della rivista "Studi sulla questione Criminale" curato da Dario Melossi e dedicato nel 2007 ai processi di criminalizzazione dei migranti, ove le ricerche presentate confermerebbero la tendenza che gli strati sociali più deboli, tra cui gli emigrati per ragioni economiche, continuino ad essere avvinti nelle spire del processo di penalizzazione. Melossi (2007:8), tuttavia, rispetto al problema teorico di cui ci occupiamo espresse un punto di vista netto: il processo di "criminalizzazione degli extracomunitari" è un processo assai complesso, che non può essere

meramente descritto quale esito di una arbitraria “costruzione sociale”; ma proprio questa complessità ci deve indurre a collocare l’agire dei soggetti deboli e devianti in una rete di rapporti sociali – che ora possiamo ben chiamare divergenza – in cui pure un ruolo decisivo è assunto dall’operare di molti altri attori: dall’agente di polizia che effettua l’arresto a quello del magistrato che giudica, da quello del magistrato di sorveglianza che concede o meno una misura alternativa a quello dell’agente penitenziario che controlla il detenuto, sino a quello del parlamentare che approva le normative penali oppure a quello del giornalista che descrive la “criminalità degli immigrati” (Sbraccia 2007). In un’ottica riflessiva, è parte del processo anche il sociologo della devianza, nella misura in cui con le sue ricerche possa condizionare la formulazione delle politiche del diritto e, attraverso la stampa, riesca ad influire sulla opinione del pubblico in ordine alla pericolosità della delinquenza dei migranti o alla offensività della prostituzione o sulla gravità della delinquenza minorile (Capretti 2005: 75-95). Lo scenario dei processi di criminalizzazione è, invero, ancor più ampio, secondo quanto mostrato da Tamar Pitch, che ha sottolineato l’azione degli “imprenditori della paura”, che utilizzano a piene mani la retorica della “sicurezza” in cui i rischi interni e quelli esterni si confondono. Le situazioni di inferiorità e debolezza non sono solo quelle che era compito del welfare affrontare: la disoccupazione involontaria, la malattia, la vecchiaia, o quelle favorite dalla appartenenza a una classe subordinata caratterizzata da fragilità economica, sociale o culturale. Sempre più spesso il rischio di rimaner vittime di criminalità di strada o di un attentato terroristico internazionale sono posti quasi sullo stesso piano. Come afferma efficacemente la Pitch ciò non è casuale: concorrono infatti due costruzioni del fenomeno dell’illegalità; per un verso ciò è rappresentato come qualcosa di “normale”, routinario ed agito da persone spinte semplicemente dallo stesso calcolo razionale (costi-benefici) che si suppone sottenda ogni azione individuale; per un altro verso si tende ad affermare un’endiadi in cui il criminale è un nemico e il nemico è un criminale. La retorica della sicurezza oscura la domanda del “perché” di criminalità e ostilità, che sono fenomeni da prevenire e combattere con tutti i mezzi; così ad esempio un “tratto saliente” di molte delle crociate odierne contro la criminalità comune è la sua costruzione come “nemico”: come si desume dalla denominazione delle campagne lanciate dalle autorità nazionali e transnazionali: guerra alla criminalità, guerra alla droga, al traffico di esseri umani etc... Questa osservazione ci induce a valorizzare i collegamenti tra criminalizzazione e stigmatizzazione da una lato e conflitto dall’altra, secondo l’insegnamento del Maestro Vincenzo Tomeo. Tuttavia, come avverte Tamar Pitch: “Comune ad ambedue le costruzioni è l’elisione di qualsiasi preoccupazione circa eventuali cause sociali, economiche, culturali di criminalità e illegalità. Infatti, la pericolosità sociale è tendenzialmente costruita attraverso il ricorso a indicatori che individuano popolazioni, non individui: intere popolazioni connotate come a rischio di criminalità (nel senso di produrla) sulla base di criteri vari (il luogo di residenza, il sesso, l’età, il colore della pelle, l’origine familiare). La questione che si pone non è tanto quella dell’indagine sullo statuto di ‘cause’ di questi criteri, quanto quella di contenere, prevenire, reprimere il rischio di criminalità che vi è probabilisticamente connesso. La compresenza di tutti questi criteri, o variabili, viene a costituire la figura dell’‘offensore davvero pericoloso’, verso cui dovrà essere esercitato il massimo della repressione” (Pitch 2006: 16.)

Peraltro il dibattito criminologico non si è limitato a interrogarsi sulla criminalità delle classi subordinate ma si occupa con successo anche della criminalità dei “colletti bianchi” o dei potenti. A questo riguardo ha contribuito al dibattito, di cui oggi ci interessiamo, il professor Vincenzo Ruggiero che ha evidenziato come la criminalità transnazionale si alimenti e sfugga ai processi di stigmatizzazione sfruttando tre elementi; il primo è la mancanza (o insufficienza) di una normazione internazionale a protezione delle popolazioni vittime della loro azione, condizione coerente con la deregulation economica neoliberista; la mobilità e la velocità che caratterizza le transazioni internazionali è la seconda variabile che favorisce il crimine dei potenti e ne garantisce l’impunità essendo costoro in grado di trasferire capitali ed imprese nei territori ove le occasioni di guadagno paiono più favorevoli, i controlli meno attenti e la legislazione lacunosa. Il terzo ed ultimo elemento è la “non visibilità”; nella criminalità transnazionale il contesto in cui operano gli autori del crimine e le vittime non sono gli stessi, manca la scena del crimine. Le decisioni assunte nella city di Londra si possono risentire in un altro emisfero e le vittime subire danni molti anni dopo che l’atto criminoso è stato realizzato, infine gli stessi profitti del reato si generano e transitano occultamente. Osserva, inoltre, Ruggiero che l’impresa possiede capacità regolativa che si fa progressivamente normativa e nei contesti transnazionali propriamente legislativa; se si assume questa visione pluralistica della giuridicità, si rileva con assoluta evidenza che gli imprenditori si siano guadagnati, attraverso il conflitto, il potere di stabilire, al di fuori delle legislazioni statali, nuove regole e nuovi confini di legittimità e sono così in grado di stabilire nuove giustificazioni morali per le proprie attività. “Per

questo motivo” scrive Ruggiero “ogni condotta economica, anche se illegittima, può contenere in sé un nocciolo normativo, in quanto può stabilire nuove regole e valori, disegnare nuovi codici di legittimità. Come nel XVIII secolo, è in gioco la definizione di cosa costituisce pratica economica lecita e cosa pratica economica illecita. Anche oggi diventa insomma cruciale, per lo sviluppo di nuove forme di impresa, forzare i confini tra comportamento economico legittimo e illegittimo. In primo luogo, le imprese adottano una determinata pratica e, in secondo luogo, valutano le reazioni a quella pratica adottata. Queste ultime possono essere esitanti o inesistenti, e allora la pratica diviene routine e può di conseguenza diffondersi.” (Ruggiero 2006: 119) La criminalità dai colletti bianchi ci sembra quindi come un caso particolare ed appariscente della più ampia analisi in cui crimine e devianza, sono fenomeni fattual/valutativi soggetti a continua revisione; e la revisione è attuata – come premesso – sulla spinta di chi detiene il “potere di definizione dei comportamenti sociali”; il problema della criminalità dei potenti di cui parla Ruggiero è che le due figure tendono a coincidere: l’imprenditore è negli studi internazionali una persona che è ossessionata dal proprio interesse e che si fa vanto di essere esente da preoccupazioni sociali e morali (Ruggiero:125). A capo delle più potenti istituzioni che regolano la nostra vita si trovano personalità abominevoli o persino psicopatiche come riferisce Isabella Merzagora autrice della prima ricerca italiana sul tema (Merzagora 2016:185-195) cui, ciò non dimeno è attribuito il potere di concorre a stabilire ciò che sia reato o meno, ciò che sia deviante o normale nella pratica degli affari. Non a caso in queste situazioni sociali le vittime sono misconosciute, assenti o scientemente individuate in quelle “popolazioni bersaglio” in cui le condizioni sociali ed istituzionali rendono la loro autodifesa impossibile,

Per il sociologo colombiano la criminalizzazione produce sempre divergenza mentre la divergenza non sempre viene criminalizzata. Il soggetto che acquisisce la condizione di imputato nel processo penale può, ad esempio, essere innocente non ha commesso il fatto per cui è imputato, e ciò nonostante divergenza e conflitto si manifestano nella società. Allo stesso modo non ogni soggetto che è stato danneggiato da un reato viene riconosciuto come tale, non sempre il processo di vittimizzazione porta a riconoscere l’ingiustizia subita come quando le denunce di stupro sporte dalle prostitute vengono archiviate. Ma quando un gruppo sociale viene identificato come vittima, a prescindere dal comportamento individuale di chi vi appartiene, la convergenza porta a identificare il soggetto come conforme: così la prostituta che viene accolta come “vittima del traffico di esseri umani” in un programma di reinserimento sociale, ottiene il permesso di soggiorno e viene avviata al lavoro regolare, qualunque fosse stato il suo comportamento durante il periodo di clandestinità. La “normalità”, si osservava supra, è parte della divergenza, è una linea di azione possibile omologa a quella censurata e, relativisticamente, ciò che oggi è censurato domani può divenire normale e vice versa. Non diversamente opinava Ruggiero rispetto alle pratiche commerciali aggressive e disinvolute che allignano nell’economia globalizzata: alcune di queste diverranno normali, altre saranno riprovate come sleali, altre criminalizzate come delittuose. Se assumiamo il punto di vista della teoria della divergenza è agevole rileggere anche l’analisi di Tamar Pitch che identifica la pericolosità sociale o il rischio di vittimizzazione con una “costruzione sociale” applicata a intere popolazioni connotate dal rischio di creare criminalità sulla base di criteri ascritti (il sesso, l’età, il colore della pelle, l’origine familiare o geografica) lasciando in ombra le responsabilità individuali, si presta pure ad una rilettura in termini di divergenza e di conflitto che di manifestano a prescindere dalle attitudini degli individui coinvolti.

2 Vittima un concetto anfibologico

Come cercherò di illustrare nelle pagine che seguono un punto di vista socio-giuridico euristicamente utile per esplorare i molteplici volti delle vittime, è per l’appunto quello che suggerisce di indagare il rapporto tra le vittime e la violenza cui sono esposte, per indagarne le azioni e le reazioni, entro il sistema sociale cui appartengono, e in relazione al sottosistema giuridico. Ciò permetterà di interrogarci, con maggior consapevolezza e capacità analitica, sull’adeguatezza dei meccanismi risarcitori e riparatori che la società, attraverso le libere formazioni sociali o gli organi regionali o statali, approntano.

In questo senso l'opzione teorica che proponiamo, anche in vista della scelta di adeguati strumenti di intervento sociale, è quella di connettere il processo di vittimizzazione con il tema della violenza (Balloni 2004: 11), limitandone l'uso a quei casi in cui viene meno il "doveroso trattamento umano". Come scriveva efficacemente Diodoro Siculo, coloro che cadono in disgrazia, pur a malincuore, rinunciano agli agi, alle "cose belle" e perfino al rispetto sociale, alla "fama", ma la delusione e la compressione delle aspettative sociali trova un limite invalicabile; ciò è tanto più vero quando manchi la prospettiva di ottenere giustizia e gli uomini si trovano esposti alla violenza "pura", come direbbe Benjamin, cioè quella collerica ed immotivata del più forte. Intendiamo la "vittima", dunque, come concetto "limite" in cui è il "senso" stesso dell'esistenza umana che viene revocato in dubbio.

Da queste brevi osservazioni si evince che il complesso di problemi collegati con la posizione della vittima del reato non può essere giudicata solo con criteri giuridici formali. Sarà invece necessario volgere lo sguardo alla condizione sociale del soggetto coinvolto nell'azione criminosa altrui e fare riferimento alle regolarità sociali che condizionano la presenza o l'assenza di tali soggetti dalle procedure formali o informali di individuazione dell'autore del reato e di irrogazione della pena.

La estraneità del concetto di vittima dal sistema giuridico non è questione meramente terminologica bensì sostanziale. Gli studi sociologici sulla vittima dei reati, sia quelli di ispirazione progressista sia quelli di taglio conservatore, sono accomunati dall'assumere un angolo visuale del fenomeno criminale eterogeneo rispetto a quello giuridico. Utilizzando liberamente la terminologia di Michel Foucault, si potrebbe ipotizzare che gran parte dell'analisi vittimologica si ponga come una sorta di sostegno scientifico allo sviluppo delle più sofisticate forme di controllo sociale che, abbandonata la dialettica trasgressione-punizione, si estendono alle tecniche di normalizzazione e di trattamento non solo del criminale ma anche della vittima; soprattutto dell'intero contesto sociale all'interno del quale la dinamica criminale si è sviluppata (Foucault 1988: 80). Questa potrebbe essere una soddisfacente chiave di lettura tanto delle analisi vittimologiche classiche – incentrate sulla individuazione delle caratteristiche e delle modalità "con le quali un soggetto può contribuire alla propria vittimizzazione" (Bandini 1993: 1010) – quanto degli sviluppi più recenti che, ambiziosamente, vorrebbero condurre ad un complessivo ri-orientamento della giustizia penale (Zedner 1994: 1239).

Se questa valutazione è corretta, il problema da affrontare non è solo quello di evitare errori o travisamenti nell'individuazione degli interventi di sostegno alle vittime perché questi rischiano di riflettere solo "il modo in cui la società o alcuni suoi particolari settori (liberali, femministe, conservatori) si rappresentano i vari tipi di vittime ed i loro bisogni" (Viano 1989a). Ma è soprattutto quello di evitare che l'attenzione, in campo criminologico, per le vittime in contrapposizione agli autori del reato, si traduca nella volontà di ridurre tanto le une come gli altri alla figura del deviante destinatario di un intervento assistenzialistico, "completamente rivolto al recupero, al reinserimento, all'omologazione sociale", secondo modalità irrispettose delle libertà individuali.

Un passaggio intermedio, irrinunciabile, nella nostra riflessione è dunque la necessità di avvicinare i distinti punti vista criminologico e giuridico, sul terreno della riaffermazione dei valori della legalità e della certezza del diritto. Questo auspicio è stato chiaramente espresso da Morris Ghezzi con parole che vorremmo fare nostre: "E' auspicabile che rinnovati studi sociologico-giuridici possano riportare al centro della questione penale non un vago sociologismo pauperistico e neppure gli interessi prevalenti di uno statalismo in continua e pericolosa espansione, ma i diritti di libertà degli individui sia in quanto vittime, sia in quanto autori di reati. Solo un rigoroso recupero di certezza del diritto e di legalità può ridisegnare in modo libertario i confini del lecito e dell'illecito ed aspirare alla costruzione di modelli, di prevenzione e di repressione della criminalità, efficaci nella tutela delle potenziali o reali vittime, ma anche rispettosi della dignità umana di tutti i cittadini, in cui benessere è e deve restare il vero e principale fine dello Stato" (Ghezzi 1996: 187-8).

In questo senso mi pare meritino d'essere valorizzati alcuni contributi di autorevoli studiosi anglosassoni che hanno posto in evidenza l'esistenza di alcune regolarità nel comportamento degli operatori del diritto che sembrano essere condizionati da specifici fattori sociali. Così ad esempio è stato rilevato che la polizia sia meno propensa ad attribuire rilevanza giuridica ai conflitti tra persone che abbiano avuto tra loro relazioni intime. Stesso

atteggiamento meno severo sarebbe condiviso dalla pubblica accusa nell'esercizio dell'azione penale e dai giudici nelle condanne o nella determinazione della pena. Da ciò si potrebbe inferire l'esistenza di norme sociali che attribuiscono rilievo alla distanza relazionale tra vittima e autore del reato, condizionando pesantemente l'atteggiamento istituzionale. In base a queste regole le vittime di violenza sessuale subita nell'ambito familiare, parentale, o amicale avrebbero minori possibilità di essere credute, o di partecipare attivamente nel processo penale, malgrado il fatto che i propri diritti e facoltà siano formalmente gli stessi di coloro che siano stati molestati od offesi da persone sconosciute o indifferenti.

Altro fattore che al pari del precedente condiziona pesantemente l'operato degli organi istituzionali modificando l'esito stesso del processo penale è stato individuato nella rispettabilità morale della vittima così come dell'autore – presunto – del reato. Tale fattore non condiziona, come ci si potrebbe attendere, esclusivamente quei casi in cui è coinvolta, in qualche modo, la morale sessuale della vittima, ma persino i casi di omicidio. Negli Stati Uniti, ove l'esercizio dell'azione penale è discrezionale, è stato più facile far emergere la minore disponibilità dell'accusa a perseguire i reati le cui vittime siano prostitute, lenoni, omosessuali o alcolizzati.

In ultimo, ma non certo in ordine d'importanza, è stato messo in evidenza il rilievo che assume lo status sociale della vittima in relazione a quello dell'autore del reato. Così, infatti, accade che le offese che incidono su vittime appartenenti a status socio economici elevati sono perseguite con maggiore decisione rispetto alle altre; mentre a parità di status delle vittime, gli autori di reato appartenenti alle classi sociali subalterne sono puniti più severamente. Quando invece non vi sono vittime implicate nel procedimento il comportamento degli organi istituzionali dipende direttamente dallo status dell'imputato. (Baumgartner 1992: 131).

Le analisi statistiche condotte negli Stati Uniti sull'operatività del sistema giudiziario penale confermano l'influenza delle variabili sociologiche nello sviluppo dei processi di vittimizzazione.

Le variabili con maggiore incidenza nella vittimizzazione sono il patriarcato, la violenza familiare, la marginalità economica, il razzismo e l'educazione inadeguata; le variabili più influenti della criminalizzazione sono l'abbandono della famiglia, la relazione con criminali e tossicodipendenti, l'accusa come delinquente abituale e le relazioni familiari col mondo della delinquenza .

Tali fattori ed altri simili – il livello di integrazione all'interno delle rispettive comunità, il numero e le caratteristiche dei gruppi di cui fanno parte, l'appartenenza etnica o quella religiosa etc. – sono stati evidenziati dai sociologi americani e correlati ad un trattamento differenziato della vittima e dell'autore del reato da parte degli attori sociali che rivestono ruoli istituzionali nel sistema penale; ciò è stato affermato con una tale crudezza da porre in dubbio la stessa riconoscibilità dei valori e dei diritti individuali a tutela dei quali, crediamo, le norme penali siano poste.

Volgendo la nostra attenzione alla situazione italiana, potremmo ricordare le parole di un magistrato, Luigi Lanza, pronunciate durante il X Congresso Nazionale della Società italiana di Criminologia; analizzando le statistiche giudiziarie del distretto della Corte d'Appello di Venezia negli anni 1980-1994, egli concluse che “non solo la vittima ha poche possibilità di esprimersi nel processo penale contro l'autore del reato che la offende e la danneggia, ma che tutte le volte in cui ciò può avvenire, tali possibilità processuali vengono esercitate solo da una minoranza.” (Lanza 1995: 44). Stando così le cose, ai giuristi ed ai criminologi non resterebbe che prevedere sempre migliori istituti di partecipazione al procedimento penale o modalità parallele (giudiziarie o extragiudiziarie) di mediazione o riconciliazione tra autore e vittime del reato . Le politiche del diritto degli ultimi lustri sono andate effettivamente in questo senso: la direttiva 2012/29/UE lo conferma, infatti proprio le norme ivi previste potenziano il paniere dei diritti delle vittime dei reati prima, durante e dopo il processo. Essi comprendono: il diritto di comprendere e di essere compresi al fine di garantire una tutela adeguata alla vittima di reato; la direttiva precisa che il contenuto minimo dell'informazione che gli Stati membri devono offrire alla vittima include “il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa”; sulla scia di quanto previsto dalla decisione quadro

del 2001, la direttiva contempla i Service rights per la vittima ed i suoi familiari, quali parti integranti della tutela obbligatoria che gli Stati membri sono tenuti a garantire. La direttiva prevede che tali servizi di supporto possano essere di natura pubblica o non governativa, organizzati su base professionale o volontaria purché assicurino: le informazioni, i consigli e l'assistenza, fra cui le possibilità di risarcimento spiegazioni sul ruolo delle vittime nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo; le informazioni sui servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi; il sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico; i consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato; alcune direttive relative al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

Tuttavia il problema potrebbe non ridursi ad una questione di norme formali né di tecniche di giustizia informale. Nessun correttivo formale o informale può prescindere, infatti, da una interpretazione del contesto conflittuale che ha generato la situazione di vulnerabilità che nella vittima del reato si è manifestata. Questa comprensione non è finalizzata, invero, ad una individuazione delle presumibili ragioni della vittimizzazione, quanto piuttosto a rendere effettive le aspettative della vittima - e non solo - di ottenere giustizia, senza che le situazioni sociali di svantaggio condizionino irrimediabilmente la stessa applicazione della legge penale. Dico questo perché quando si chiede giustizia si chiede proprio qualcosa che si vorrebbe sottratta ai condizionamenti sociali. Questa aspettativa, a mio avviso, non riguarda solo l'operato dei giudici (Tomeo 1973) ma anche della polizia e degli organi amministrativi statali che, mercé i principi costituzionali di legalità della pubblica amministrazione e di eguaglianza sostanziale, dovrebbero sostenere le posizioni dei soggetti più deboli proprio perché più deboli. Solo il recupero delle aspettative di giustizia, dei legami sociali forti e della fiducia nelle istituzioni può condurre le vittime dall'uscita dal loro destino di eterno deuteragonismo sociale. Una forma di minorità, non solo giuridica ma anche e soprattutto sociale, di cui il diritto è mero riflesso, che fa spesso dire alle vittime che per avere attenzione dallo Stato o dalla Società avrebbero dovuto non già subire, bensì commettere, un reato efferato. In queste affermazioni paradossali, ma non infrequenti sulla bocca di vittime, anche illustri, del terrorismo o della mafia, si nasconde, come in ogni paradosso, una verità che cercheremo di lumeggiare.

3 Deuteragonismo sociale: un'ipotesi.

La proposta definitoria di considerare le vittime come quei soggetti che sono frustrati nelle loro aspettative, si caratterizza positivamente rispetto alle correnti tendenze vittimologiche per il fatto di non contrapporre, ideologicamente, i diritti delle vittime a quelli degli imputati a scapito del garantismo penale; né, d'altro canto, di ascrivere il processo di vittimizzazione, unicamente, alle condotte "a rischio" dei singoli soggetti, rafforzando forme occulte e striscianti di controllo sociale, che comprimono lo spazio di libertà dei singoli. Tuttavia occorre distinguere la vittimizzazione, intesa come il processo di costruzione sociale del ruolo della vittima e prima ancora della sua percezione collettiva e riconoscimento pubblico, da altri processi sociali come quelli che possiamo descrivere come emarginazione sociale o etichettamento dei devianti, che pure coinvolgono le aspettative deluse degli attori sociali. Occorre in sostanza collocare il processo di vittimizzazione nel campo che Germán Silva ha chiamato "divergenza".

Nella tradizione sociologica il comportamento deviante si caratterizza, in molti casi, per lo scostamento dai "fini" socialmente condivisi o per l'utilizzo di "mezzi" inappropriati, rispetto al sistema sociale di riferimento, inteso come "un aggregato di fini e di mezzi integrati (o integrabili) verso il quale si rivolge il consenso della maggioranza delle persone" (Tomeo 1981: 107). Il concetto di devianza cui si faceva supra riferimento è connesso, quindi, con la violazione di aspettative codificate di comportamento, relative al sistema di ruolo o al sotto-sistema sociale di riferimento. Come ha chiarito Morris Ghezzi (1996), il processo di etichettamento dei soggetti devianti è caratteristico, infatti, delle istituzioni fortemente strutturate ed ispirate ad un sistema di valori condivisi, capaci di produrre una costellazione di norme sociali di riferimento.

La marginalità (in senso statico), indica uno stato di fatto: l'appartenenza di singoli o gruppi ad un particolare status, che limita il godimento di alcuni diritti ovvero ne impedisce l'acquisto. Chiare situazioni riconducibili a questo fenomeno sono quelle della donna, dell'immigrato o degli uomini e delle donne di colore, appartenenti a società che praticano la discriminazione sessuale o razziale. In senso dinamico, invece, il fenomeno della emarginazione, indica un processo che conduce al disconoscimento di un determinato "diritto di partecipazione" ovvero la successione degli eventi che rendono di fatto impossibile il suo concreto esercizio. Ciò è particolarmente evidente con riferimento a quelle situazioni giuridiche, come i diritti sociali, in cui lo Stato, si impegna ad agire positivamente nei confronti dei cittadini erogando servizi e prestazioni. Nello Stato Sociale, infatti, "le istituzioni hanno assunto la responsabilità di erogare risorse e risposte come diritti di tutti i cittadini", procedendo con una logica estensiva ed inclusiva che ha condotto alla trasformazione dei bisogni legittimi delle persone in altrettanti diritti sociali. Ciò che non poteva non rendere problematica la effettiva possibilità di estendere a tutti i cittadini il pieno godimento di tutti i diritti soggettivi (De Leonardis 1988: 72-73).

Tanto l'etichettamento come l'emarginazione hanno chiaramente a che vedere con la creazione di aspettative ed alla loro delusione; per un verso, infatti, il deviante, nella tradizione struttural-funzionalista, non è in grado di soddisfare le aspettative di comportamento nella scelta delle mete eleggibili e/o degli strumenti d'azione razionalmente utilizzabili per raggiungere le mete prescelte; per altro verso, l'emarginazione come esclusione dai diritti di partecipazione fa invariabilmente riferimento alla delusione di alcune aspettative di partecipazione determinate normativamente (Germani 1973: 67). Nelle situazioni concrete il processo di vittimizzazione può intrecciarsi, quasi inestricabilmente, con gli altri processi; sono questi i casi di vittimizzazione delle prostitute – in cui etichettamento e condizione di vittima si richiamano reciprocamente – o di vittimizzazione degli stranieri immigrati – in cui le condizioni di marginalità rendono alcuni soggetti, per le loro caratteristiche ascritte, candidati ideali all'assunzione del ruolo di vittima. Ciò non di meno è possibile, e scientificamente opportuno, tracciare una netta linea di demarcazione che segni la differenza tra altri processi sociali di delusione di aspettative e quello costitutivo della condizione di vittima. In questo senso essenziale è la proposta di Germán Silva García che collega la vittimizzazione al conflitto sociale: lo status degli attori dell'interazione e quindi anche l'assunzione della etichetta di vittima, passa attraverso una decisione politica espressa in termini giuridici.

Secondo la nostra analisi, tuttavia, ciò che caratterizza la vittimizzazione è non solo l'uso ma anche il grado estremo di violenza che vulnera non solo e non tanto gli interessi economici e materiali degli esseri umani ma la essenza stessa della loro umanità. Il riconoscimento istituzionale dello status di vittima passa attraverso la risposta giuridica all'esercizio della violenza. "La violenza" scriveva Hannah Arendt "è per sua natura strumentale, come tutti i mezzi ha sempre bisogno di una guida e di una giustificazione per giungere al fine che persegue" (Arendt, 1996, 55). Ma si può ritenere che, in determinate circostanze, divenga un mezzo senza fine, o più che mezzo una semplice manifestazione, come suggerisce Benjamin. "Così per ciò che è dell'uomo, la collera lo travolge agli scoppi più aperti di violenza, che non si riferisce come mezzo ad uno scopo prestabilito" (Benjamin 1995: 23). Ed in effetti l'esposizione alla violenza pura, collerica, immotivata e irrazionale, dei carnefici è l'aspetto più appariscente delle condizioni di vita delle vittime, vittime pure. In questa manifestazione estrema, pur statisticamente rara, del processo di vittimizzazione se ne coglie, a mio parere, la vera essenza e l'irriducibile diversità da ogni altra forma di patologia sociale. L'analisi sociologia del delitto può dimostrarsi a questo riguardo utile – e in questo senso permette di formulare ipotesi per future ricerche. E', infatti, possibile delineare un continuum, scientificamente identificabile, e pertanto misurabile, tra situazioni contigue, ma analiticamente diverse, e quindi distinguibili. Ad un estremo del continuum possiamo ipotizzare condizioni in cui la vittimizzazione è intrecciata a condizioni di povertà o marginalità economica, e la violenza subita è stata tale da incidere in via principale sulla sfera materiale del soggetto. All'altro estremo possiamo ipotizzare gravissime violazioni della dignità umana come la riduzione in schiavitù o il lavoro forzato, in cui la compromissione della libertà della persona pare, di gran lunga, avere inciso più sulla sfera spirituale e psicologica che su quella materiale della vittima. L'utilità di una simile distinzione e misurazione è strettamente legata alla migliore individuazione dei rimedi che possano riparare o ridurre il danno cagionato dal processo di vittimizzazione e se

possibile, invertirlo. E' possibile ipotizzare, infatti, che non sempre il risarcimento "per equivalente", sia l'unica e neppure la migliore forma di intervento sociale o assistenziale a favore delle vittime.

D'altro canto è possibile ipotizzare un intervento sociale, non meramente assistenziale, ma che non si limiti neppure alle proposte della mediazione penale o della "giustizia riparativa" prevista dalla citata direttiva.

L'ipotesi che suggeriamo, che attende d'essere saggiata sul campo, è che la più completa forma di riparazione delle violenze delle "vittime pure" potrebbe essere identificato nella capacità di ricostituzione di un legame fiduciario con le istituzioni statuali e sociali. In questo processo di ricostruzione dei legami sociali fiduciari un ruolo fondamentale, come dimostrano anche i colloqui realizzati nell'ambito del gruppo di lavoro odierno, può essere giocato, molto più che dagli organi dello Stato, dalle formazioni sociali espressione della società civile. Tra i caratteri delle formazioni sociali intermedie, ed in particolare di quelle a carattere solidaristico e mutualistico, come rileva Ambrosini (1999), vi è la capacità di promuovere l'aiuto diretto verso i più svantaggiati ed, al contempo, la volontà di difendere i diritti di cittadinanza. Ciò fa degli enti non profit veri e propri agenti di emancipazione, agli occhi dei quali i processi sociali di vittimizzazione sono tutt'altro che irreversibili. Infatti, nelle sue espressioni migliori, il volontariato, la cooperazione sociale e le nuove associazioni di promozione sociale, non mirano a creare stabili legami di dipendenza dei destinatari della propria azione ma al contrario si propongono la valorizzazione del protagonismo e dell'autonomia delle persone aiutate. Ciò di cui le vittime, più di chiunque altro, hanno bisogno.

Queste caratteristiche, che fanno da sempre del privato sociale un sotto-sistema integrativo particolarmente adatto al trattamento delle patologie sociali, possono costituire elementi decisivi nella scelta del Legislatore, legittimata dalle più recenti modifiche legislative, di coordinare gli interventi meramente risarcitori, erogati dagli organi pubblici a favore delle vittime, con interventi assistenziali degli enti territoriali e progetti promozionali degli enti del terzo settore in una logica di "lavoro in rete" capace di valorizzare le capacità di tutte le agenzie sociali, sia private che pubbliche, esistenti sul territorio.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Ambrosini M. (1999), *Tra altruismo e professionalità*, Angeli, Milano;

Amodio et al. (1975), *Vittime del delitto e solidarietà sociale*, C.N.D.P.S., Giuffrè, Milano;

Arnold R. A. (1995), "Processes of Victimization and Criminalization of Black Women", in Barbara Raffel Price e Natalie J. Sokoloff (a cura di), *The Criminal Justice System and Women*, 2ª ed., New York, McGraw-Hill.

Balloni A. (2004), "Dal marchio di Caino all'umanizzazione della dinamica criminale/vittima nell'esecuzione della pena", in Balloni A., Mosconi G., Prina F. (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Giuffrè, Milano;

Bandini T., (1993), voce "Vittimologia", in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano, Vol. XLVI pp. 1009- 1015;

Baumgartner M.P. (1992), "The Myth of Discretion" in Hawkins K. (a cura di), *The Uses of Discretion*, Oxford University Press, Oxford;

Bardi M. e Corbari E. (2017), "Il recepimento italiano della Direttiva 2004/80/CE. Brevi note di carattere pratico relative all'indennizzo delle vittime di reato" in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza* Vol. XI - N. 1 – Gennaio-Aprile;

Benjamin W. (1995), *Angelus Novus. Saggi e Frammenti*, a cura di Renato Solmi, Einaudi, Torino;

Bilotta B. (a cura di) (2017), *Elementi di sociologia dei conflitti*, CEDAM, Padova;

Bouchard M., Mierolo G. (2005), *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Mondatori, Milano;

- Capretti S. (2005), “Le rappresentazioni sociali della prostituzione nella stampa quotidiana” in *Studi di sociologia*, 1;
- Damiani di Vergada Franzetti E. (2016), “Diritto penale e devianza sociale” in M. Giardiello e M. A. Quiroz Vitale (a cura di), *Le crisi della contemporaneità. Una prospettiva sociologica*, RomaTrE-Press, Roma;
- Del Tufo V. (1993), voce “Vittima del reato” in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano, Vol. XLVI pp. 996-1008;
- De Leonardis O. (1988), “I diritti difficili”, in *Democrazia e diritto*, n.2-3 p. 69-75
- Foucault M. (1988), *La volontà di sapere*, trad. it., Feltrinelli, Milano;
- Germani G. (1973), *El concepto de marginalidad*, Ediciones Nueva Visión, Tucumán.
- Giardiello M., Quiroz Vitale M.A. (2016), *Le crisi della contemporaneità. Una prospettiva sociologica*, RomaTrE-Press, Roma;
- Ghezzi M.L., (1996), *Diversità e pluralismo. La sociologia del diritto penale nello studio di devianza e criminalità*, Cortina, Milano;
- Harendt A. (1996), *Sulla violenza*, trad. it. di Savino d’Amico, Guanda, Parma.
- Hinch R. (1996), “Sexual Violence and Social Control”, in Bernard Schissel e Linda Mahood (a cura di), *Social Control in Canada*, Don Mills (Ontario), Oxford University;
- Lanza L., (1995), “La tutela della vittima nel sistema penale italiano”, in G.L. Ponti (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Giuffrè, Milano;
- Luparia L., (2015), *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, CEDAM, Padova.
- Mastroianni R. (2008), “Un inadempimento odioso: la direttiva sulla tutela delle vittime dei reati”, in *Quaderni costituzionali*, pp. 408 e ss.
- Melossi D. (2008), “La criminalizzazione dei migranti” in *Studi sulla questione criminale*, II, 1, 2007;
- Merzagora I. (2016), “È tornata la crisi. La prospettiva della criminologia clinica: i colpevoli della crisi” in Giardiello M. e Quiroz Vitale M.A., *Le crisi della contemporaneità. Una prospettiva sociologica*, RomaTrE-Press, Roma;
- Merzagora I. (2017), *Lo straniero a giudizio. Tra Psicopatologia e diritto*. Cortina, Milano.
- T. Pitch, “Prevenire e punire” in *Studi sulla questione criminale*, I, 1, 2006.
- Pisani M. et al. (1994), *Appunti di procedura penale*, Monduzzi, Bologna;
- Quiroz Vitale M.A. (2016), “Diritti umani e sociologia giuridica comparata. Modelli normativi ed isomorfismi istituzionali tra America Latina ed Europa” in Marco A. Quiroz Vitale (a cura di), *Diritto penale e società multiculturali. Delitti politici e delitti culturalmente motivati in Europa ed America latina*, Maggioli, Sant’Arcangelo;
- Quiroz Vitale M.A. (2017), “Schiavitù e cultura giuridica: una ricerca empirica esplorativa nella Corte d’Assise di Milano” in M.L. Ghezzi, G. Mosconi, C. Pennisi, F. Prina e M. Raiteri (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna.
- Romano M., (1989), “Legislazione penale e tutela della persona umana (Contributo alla revisione del titolo XII del codice penale)”, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 53-75;
- Ruggiero V. (2006), “Criminalità dei potenti. Appunti per una analisi anticriminologica” in *Studi sulla questione criminale*, I, 1;

- Savy D. (2013), *La vittima dei reati nell'Unione europea. Le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e la complementarietà della disciplina penale e civile*, Giuffrè, Milano;
- Sbraccia A. (2007), *Migranti tra mobilità e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, F. Angeli, Milano;
- Sette R. (2004), "Vittime ed operatori del controllo sociale", in Balloni A., Mosconi G., Prina F. (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Giuffrè, Milano, p.p. 41-56
- Silva García G. (2011), *Criminología. Teoría sociológica del delito*, ILAE, Bogotá.
- Tantalo M., Colafigli A. (1995), "Una nuova vittima collettiva. Riflessione su un paradosso" in G.L. Ponti (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Giuffrè, Milano;
- Tomeo V. (1973), *Interpretare il conflitto*, in *Critica liberale*, n. 144;
- Tomeo, V. (1979), "Dalla devianza al conflitto" in *Sociologia del diritto*, VI, 1-2;
- Tomeo, V., (1981) *Diritto come struttura del conflitto*, F. Angeli, Milano;
- Viano E. (1989a), "I diritti delle vittime e la politica della giustizia negli Stati Uniti: riflessioni in occasione del bicentenario della costituzione americana", in Treves R., Ferrari V., *Sociologia dei diritti umani*, Angeli, Milano;
- Viano E. (1989b), "Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica", in Balloni A. e Viano E. (a cura di), *Atti del IV Congresso mondiale di Vittimologia*, Clueb, Bologna;
- Vezzadini S. (2012), "Vittimologia" in Cipolla C., *Devianza come sociologia, Diritto. Sicurezza e processi di vittimizzazione*, F. Angeli, Milano;
- Vianello F. (2004), *Diritto e mediazione. Per riconoscere la complessità*, F. Angeli, Milano
- Zedner L. (1994), "Victims" in Maguire M., Morgan R., Reiner R., (a cura di), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford University Press, Oxford, pp. 1207-1246;